

## **“Reddito d’Inclusione - Rel”**

**Domanda di sostegno ai sensi del decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ ,  
**tra**

Il Comune di VINZAGLIO con sede in Vinzaglio (NO) Via Roma n. 21, C.F.: 80001470030, nella persona del legale rappresentante Sig. Giuseppe Olivero, Sindaco pro-tempore

**e**

il CAF CISL S.r.l. con socio unico P.IVA 04415631003 iscrizione all'albo n° 00018 con sede in ROMA CAP 00187 Via Abruzzi n. 3, in seguito denominato semplicemente CAF, rappresentata dalla società di servizio Sistema Sevizi Piemonte Cisl S.r.l. con esso convenzionata, nella persona del legale rappresentante Sig. Antonio Marchina

### **PREMESSO**

- il Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 recante “Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”;
- il citato Decreto Legislativo prevede un ruolo fondamentale dei Comuni nell'informare e orientare i nuclei familiari nell'ambito della rete integrata degli interventi e dei servizi sociali, nonché assistere nella presentazione della richiesta del Rel “Reddito d’Inclusione”;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni;
- che con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n. 159 è stato approvato il “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e successive modificazioni e integrazioni;
- che il Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio presso specifici punti per l'accesso individuati dal Comune di residenza;

- che il Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, ha definito i criteri per l'accesso al beneficio ed assegna ai Comuni la titolarità nell'accoglienza della misura ed alla verifica dei requisiti di residenza e soggiorno;
- che, ai sensi dell'art. 10, comma sesto, del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;
- che i Comuni, ai sensi dell'art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;
- che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito, tramite la nota n. 218 del 10 gennaio 2018, che alle strutture non a titolarità pubblica, delegate dal Comune, sono attualmente delegabili solo compiti di raccolta materiale delle domande, predisposizione e trasmissione delle relative informazioni al Comune secondo le specifiche tecniche indicate da INPS. Tuttavia, nella medesima nota il Ministero ha preannunciato la prevista implementazione, entro la fine di marzo 2018, nella piattaforma INPS-REI delle specifiche limitate funzioni di visualizzazione e gestione delle domande riservate agli enti terzi delegati dal Comune;
- che, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
- che il Comune di Vinzaglio ha realizzato con il CAF i seguenti servizi:  
 Convenzione per il sostegno all'inclusione attiva "SIA";  
 Convenzione concessione assegno di maternità e/o nuclei familiari con tre figli minori;  
 Convenzione "Bonus tariffa sociale";  
 Presenza bimensile presso sede comunale per sportello al cittadino.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

## **Art. 1** **(OGGETTO)**

- Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:
  - 1) verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall'Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line o mediante altri sistemi alternativi già utilizzati dai CAF in convenzione con INPS;
  - 2) fornire ai cittadini le adeguate informazioni sulla possibilità di presentare la domanda relativa al Reddito di Inclusione (ReI), di competenza dei Comuni eventualmente coordinati a livello di Ambito Territoriale, erogato dall'INPS, ed altre prestazioni analoghe;
  - 3) assistere il cittadino richiedente nella compilazione dell'istanza di accesso alla Misura denominata ReI, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali;
  - 4) rilasciare all'utente copia della domanda debitamente sottoscritta e ricevuta, attestante l'avvenuta presentazione;
  - 5) fornire al Comune l'elenco delle sedi CAF presenti sul territorio dedicate al servizio.
  - 6) Acquisire le domande presentate dai cittadini, trasmetterle entro 8 giorni lavorativi al Comune per la richiesta della verifica dei requisiti di residenza e cittadinanza, il quale dovrà rispondere al CAF entro 5 giorni lavorativi. Il CAF dovrà successivamente inserire le domande Rei e REICOM sulla piattaforma REI, previa delega da parte del Comune, e potrà visualizzare sia le domande inserite che l'esito comunicato dall'INPS.
  - 7) Rispettare l'ordine temporale di richiesta di presentazione dell'istanza da parte dei cittadini utenti presso i singoli Servizi presenti e operativi sul territorio del Comune eventualmente dell'Ambito territoriale, senza alterare lo stesso ordine ovvero generare comportamenti potenzialmente discriminatori e lesivi dei diritti di accesso di tutti i cittadini.

## **Art. 2**

Il Comune di Vinzaglio si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio oggetto della presente convenzione;

- informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio;
- abilitare il CAF all'utilizzo della piattaforma di cui all'art. 1, lettera d) che precede;
- autorizzare all'invio delle domande Rel tramite abilitazione degli operatori del CAF, allorquando saranno implementate le specifiche funzioni riservate agli enti terzi nella piattaforma INPS-REI citata nella nota n. 218 del 10 gennaio 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

### **Art. 3**

Il CAF trasmette all'INPS entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione, le domande secondo le modalità e le regole tecniche da quest'ultimo definite.

### **Art. 4**

Le domande Rel sono conservate dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 5 anni dalla data di trasmissione, al fine di consentire le eventuali verifiche.

### **Art. 5**

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAF informerà i richiedenti che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi all'INPS per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il Comune, con la sottoscrizione della presente convenzione, nomina il CAF quale Responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

### **Art. 6**

Il CAF è responsabile degli eventuali danni provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione e, a tal proposito, può stipulare apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura.

#### **Art. 7**

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione del cittadino – utente per la formulazione dell'istanza di accesso al Rei, il CAF SSP CISL S.r.l. informerà gli interessati che le dichiarazioni e i dati documentali sono da essi acquisiti e trasmessi ai soggetti attuatori per le finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione e nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza e di trattamento dei dati personali.

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

#### **Art. 8**

Il CAF deve avere polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

#### **Art. 9**

Per i servizi oggetto della presente convenzione il Comune di Vinzaglio si impegna a corrispondere, e il CAF SSP CISL S.r.l. espressamente accetta, euro 7.50 + IVA (se e nella misura dovuta) per ogni domanda di accesso al REI compilata ed eventualmente acquisita dalla piattaforma messa a disposizione dal Comune o dall'INPS.

#### **Art. 10**

I CAF si obbligano a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

#### **Art. 11**

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e fino al 31.12.2019 e potrà essere rinnovata in accordo tra le parti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data,

per il Comune

per il CAF